

Studio Legale

Avv. Francesco Paolo Febbo

Chieti, viale B. Croce, n. 3, tel/fax 0871.684267

Pescara, viale G. Bovio, n. 385, tel/fax 085.6921336

mail: avv.francesco@studiofebbo.it

pec: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it



Impresa

Socialmente

Responsabile

Chieti, 4 Settembre 2023

Spett.le Regione Abruzzo

L'Aquila

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

dpc025@pec.regione.abruzzo.it

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla realizzazione e gestione impianto coincenerimento con recupero energetico rifiuti speciali non pericolosi", nel Comune di Atri - Fraz. Casoli, Zona Industriale, contrada Stracca, presentata da NDT Energy Srl.

oo

**Diffida a rendere parere favorevole
esprimendo invece parere non favorevole**

Scrivo su incarico del Comune di Atri, in persona del Sindaco, legale rappresentante, Prof. Piergiorgio Ferretti, che sottoscrive in calce per conferimento incarico e ratifica del contenuto della presente, per rappresentare e significare quanto segue.

La Conferenza di Servizi di prossimo svolgimento il 6 settembre 2023 permetterà agli Enti intervenuti, fra i quali la Vostra Azienda Sanitaria, di esprimere i pareri di competenza; all'esito della seduta, il procedimento potrebbe/dovrebbe concludersi.

Al riguardo, il parere di Vostra competenza non potrà che essere sfavorevole al progetto formulato dalla NDT Energy Srl, alla luce delle considerazioni che seguono e della circostanza che nel corso del procedimento le innumerevoli criticità evidenziate dal Comune di Atri si sono rivelate fondate e non superate.

I.

Difetto di competenza dell'Autorità procedente.

Illegittima modalità di svolgimento della Conferenza di Servizi.

Illegittimità procedurali.

Plurime violazioni di legge.

I.1. Preliminarmente ad ogni cosa, va rilevato il difetto assoluto di competenza dell'Autorità procedimento ossia del Servizio Rifiuti della Regione Abruzzo per essere la questione devoluta alla cognizione dell'Autorità che si occupa di energia, e cioè del Servizio

Politica Energetica e Risorse del Territorio. Ciò emerge, senza ombra di dubbio, dalla stessa documentazione prodotta dalla NDT in data 2 agosto 2023.

I.2. In ogni caso, la procedura attuata dal Servizio Rifiuti, di Conferenza di Servizi Semplificata, non è conforme al dettato normativo dell'art. 208 T.U.A., norma speciale e quindi da applicarsi necessariamente, che stabilisce un proprio modulo procedimentale che viene riportato integralmente nella nota in calce (1).

I.3. Tale modulo procedimentale è certamente assimilabile alla Conferenza di Servizi Simultanea Sincrona prevista dall'art. 14-ter legge n. 241/1990 per i progetti più complessi, come quello di specie, trattandosi del primo impianto d'incenerimento da volersi collocare sul territorio regionale.

I.3. Il modulo Simultaneo Sincrono rappresenta il classico modello di Conferenza di Servizi: esso si svolge in modalità sincrona, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti (art. 14-ter). La presenza fisica di tutti i rappresentanti delle Amministrazioni convocate costituisce un requisito indefettibile affinché possa svolgersi un reale confronto tra i diversi interessi da ponderare al fine di esprimere pareri responsabili, consapevoli e di tutela degli interessi primari della persona e dell'ambiente.

I.4. Dal suo canto, invece, il RUP Dott. Costantini, non solo non ha ritenuto di adottare la specifica procedura prevista dall'art. 208 T.U.A., non solo non ha ritenuto di adottare la Conferenza di Servizi Simultanea Sincrona prevista per i casi più complessi dall'art. 14-ter legge (seppure richiamandola nell'epigrafe dei suoi provvedimenti), ma ha ritenuto del tutto illegittimamente ed ingiustificatamente di adottare la Conferenza di Servizi Semplificata Asincrona prevista per i casi più semplici dall'art. 14-bis legge n. 241/1990, marcandone in tutti i suoi provvedimenti pedissequamente la procedura e la tempistica.

I.5. Insomma, nella specie si sono concretate una serie di evidenti violazioni di legge che nei fatti consentono al RUP Dott. Costantini una gestione illegittima della Conferenza di Servizi, rispetto alla quale, si anticipa sin d'ora, il Comune di Atri lo chiamerà a rispondere personalmente nelle competenti sedi giudiziarie per i danni che si dovessero produrre all'Amministrazione comunale e all'intera comunità atriana.

I.6. La Conferenza di Servizi ex art. 208 T.U.A. ovvero anche quella Simultanea Sincrona prevista dall'art. 14-bis legge n. 241/1990, erano e sono ancora più necessarie allorquando, come nel caso all'attenzione, i pareri si sono dovuti esprimere prima della Conferenza di Servizi, mentre successivamente nel corso del procedimento (anche dopo la Conferenza di Servizi del 20 giugno 2023) sono state prodotte più integrazioni documentali sollecitate e autorizzate dal RUP Dott. Costantini in favore della NDT, nonché depositata altra ponderosa e rilevante documentazione da parte degli Enti coinvolti, fra i quali il Comune di Atri, nonché numerosissime osservazioni avanzate dai portatori d'interesse privati (Comitati, residenti ed aziende viciniori) ed anche da Enti Pubblici, come il Comune di Pineto. Peraltro, nel corso del procedimento alcune delle Autorità intervenute, che avevano espresso già prima il loro parere, hanno ritenuto di non presenziare alla Conferenza e quindi non hanno avuto contezza di quello che è successo in tale sede, delle integrazioni documentali autorizzate, delle numerosissime osservazioni formulate dal pubblico e anche da Enti Pubblici, col che rendendo del tutto inadeguate, invalide e non performanti le loro precedenti determinazioni.

I.7. Il parere non favorevole espresso dal Comune di Atri ed inviato in data 13 marzo 2023 è stato pubblicato sul sito della Regione soltanto dopo plurime e pressanti richieste da parte dell'Ente e soltanto in data 18 giugno 2023 ossia due giorni prima della Conferenza di Servizi, non consentendo alle Autorità intervenute di procedere ad un reale ed approfondito esame del corposo documento.

I.8. L'integrazione documentale richiesta tempestivamente dal Comune di Atri in data 9 febbraio 2023, che doveva essere evasa 'improrogabilmente' dalla NDT Energy Srl entro il 24 febbraio 2023, come stabilito dal RUP Dott. Costantini e come previsto dall'art. 14-bis della legge n. 241/1990 dallo stesso adottato, è stata invece deliberatamente disattesa dalla NDT.

I.9. Diversamente, è stata invece autorizzata la NDT in occasione della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2023 dal RUP Dott. Costantini a presentare ulteriori documenti; tra l'altro, depositati tardivamente dalla Società in data 2 agosto 2023.

I.10. La bozza di verbale della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2023, inviata per l'approvazione, non è stata approvata dal Comune di Atri, ed anzi è stata espressamente contestata in quanto sono presenti gravissime omissioni. Il verbale definitivo della Conferenza di Servizi pertanto non c'è e non esiste, tanto è vero che non è depositato agli atti.

I.11. Il Comune di Atri ha formulato richiesta di copia delle registrazioni della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2023 e tale istanza non è stata considerata né tanto meno assentita dal RUP Dott. Costantini, nonostante gli obblighi di legge di celerità e trasparenza della procedura.

I.12. Infine, tutti i termini di procedura, di natura perentoria, sono stati ampiamente superati.

II.

Violazione dei criteri localizzativi escludenti previsti dal Piano Regionale dei rifiuti.

II.1. Anche per quanto di competenza della Provincia di Teramo, il rilievo emarginato è fondato e risolutivo.

II.2. Il Piano Regionale dei Rifiuti, alla parte "*Distanza dai centri e nuclei abitati*" - Tutela Integrale Specifica, dispone una Fascia di rispetto 500 mt (v. pag. 492 del PRGR Abruzzo) dai centri abitati; inoltre, è prevista una Fascia di rispetto di 1000 mt per i siti sensibili.

II.3. Nella fattispecie concreta, nel raggio di 400 mt dall'impianto che si vorrebbe realizzare esiste un agglomerato di residenze che possiede tutti i requisiti dei centri abitati. È, infatti, presente un nucleo abitativo, con oltre 35 abitazioni e più di 200 residenti, che si sviluppa lungo via dei Mulini. Tale agglomerato di case, che è denominato "Stracca", presenta caratteristiche urbanistiche tali da farlo classificare tra i centri abitati, la posizione e l'intervallo fra le case oltre alle attrezzature e i servizi pubblici presenti ne determinano, di fatto, tale qualificazione. Non a caso, infatti, è presente una struttura ricreativa e sportiva, dove è insediata l'associazione culturale "Stracca" che è centro di incontro per tutti i residenti della zona, che lo stesso PRG classifica come "*Servizi Urbani - Aree per attrezzature di interesse comune*" e "*Servizi Urbani - Aree a verde pubblico*". Tali zone hanno la funzione di garantire la

funzionalità, la vivibilità e attrattività del territorio servito a comprova che anche il pianificatore ha di fatto inquadrato l'area della "Stracca" tra i centri abitati che necessitano di infrastrutture e attrezzature per i cittadini che vi abitano. Va rilevato poi che, sempre nell'ambito abitato in esame, è altresì presente una nota attività ristorativa denominata "Castellum Vetus" oltre ad altri locali e attività pubblici molto frequentati tra cui "Rurabilandia", struttura per ragazzi disabili che svolgono attività, che chiariscono come la "Stracca" sia di fatto un centro abitato.

III.

Esistenza di emissioni in atmosfera pericolose.

Violazione di legge.

III.1. Il progetto presentato dalla NDT Energy Srl di inceneritore a recupero energetico di resine melamminiche, in coda allo stabilimento Neodecortech Spa, presenta evidenti criticità tecniche che non state superate neppure con la produzione documentale del 2 agosto 2023 della NDT, come si passa agevolmente a dimostrare.

Riferimento normativo: D.M. 10.10.2008 su G.U. 288 del 10.12.2008.

Riferimento tecnico-scientifico: pubblicazione del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia in Alessandria, capitolo e bibliografia "Comportamento al Fuoco dei Materiali Polimerici", da pag. 161 a pag. 180, a cura di Giulio Malucelli.

III.2. La NDT ha presentato un solo certificato "Allegato 3 (al progetto Certificazioni analitiche scarti di lavorazione" mediante il quale la Neodortech Spa, sulla base del solo tenore delle due sostanze pericolose ivi individuate (formaldeide e nonilfenoli), ha classificato "*non pericolosi*" i rifiuti da essa prodotti e destinati tal-quali a discarica.

La norma dianzi indicata prescrive, tuttavia, che l'impiego di resine melamminiche sia lecita solo quando sia provato che le loro emissioni (di formaldeide) non superino in aria - "a riposo" - la concentrazione di 0,1 ppm, ossia di 0,124 mg/mc, misurata con metodo UNI EN 717-1 ("di camera") o con metodo EN 714-2 ("dell'analisi del gas"), in accordo con la norma EN 13986 all. B. [art. 3 comma 1 DM 10.10.2008].

La NDT non ha eseguito o fornito alcuna prova intesa a dimostrare la concordanza dei rifiuti melamminici col requisito di legge delle emissioni, né in fase post-lavorazione di deposito nei containers (con riduzione volumetrica) prima del trattamento meccanico, né in fase post-trattamento di "spezzatura", "sgretolamento" e "cippatura" [Relazione base R1-RTG punti 6.2 e 6.3 pag. 61], prima della consegna alla proponente NDT. Pertanto, non risulta provata l'idoneità di tali rifiuti né ad alcun impiego utile né a consegna a discarica.

III.3. Le caratteristiche comportamentali dei rifiuti avviati a combustione sono essenziali per determinare le caratteristiche della fornace, il rendimento energetico ai fini dell'ammissibilità come recupero e il quadro completo delle emissioni attese. Per guardare al comportamento delle materie polimeriche alla combustione, è ammessa dalle norme la prova ISO 4589-2 che offre il LOI (limiting oxygen index), ma sono più raccomandate le prove ISO 5660-1 e 5660-2, che impiegano il cono calorimetro a consumo di ossigeno sulla base convenzionale dello sviluppo di 13,6 KJ di calore per grammo di ossigeno consumato.

Per indagare invece sui dettagli del comportamento alla fiamma non ci sono prove normate in Italia: si può ricorrere allora a due test ASTM, ovvero a quello UL 94 classe HB, detto a "provino orizzontale" e a quello UL 94 classe VB, detto a "provino verticale".

Orbene, la NDT non dimostra di aver eseguito e-o di disporre dei risultati né di alcuna di queste prove né di alcuna prova significativa, validamente sostitutiva o alternativa.

Pertanto, come si evince dagli elaborati progettuali, le caratteristiche della fornace sono state determinate, da un lato, dalla pretesa di ottimizzare (= massimizzare) il consumo di combustibili e dall'altro, dalla pretesa di limitare, attraverso una diluizione temporale della combustione, la quantità di energia dispersa nell'ambiente; il rendimento è stato stimato sulla base di dati fantasiosi e ingenuamente paradossali; il quadro emissivo è stato elaborato su...nessuna base - neanche stechiometrica o meramente teorica - rendendo così insensibile (= fuori bersaglio) e inefficace il proposto SME (sistema di monitoraggio delle emissioni) in continuo.

Ciò precisato, quando anche la NDT, a sostegno della sua classificazione dei combustibili quali CSS-EoW (combustibili solidi secondari-end of waste), riuscisse a produrre un'apposita dichiarazione di conformità ex art. 8, comma 2, D.M. 22/2013 [in aggiunta a quella prevista dall'art. 4 D.M. 10.10.2008], non potrebbe mai bruciare tali combustibili nel proposto impianto di Atri a ragione dell'art. 2, comma 1, dello stesso D.M., che ne limita l'impiego agli «impianti definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c)», rispettivamente, ai fini della produzione di energia elettrica o termica», cioè ai cementifici e alle centrali termoelettriche.

In realtà, questi due aspetti, nonché molti altri, chiaramente critici e di rilevante importanza e pregnanza (del progetto presentato dalla NDT) già erano stati messi in evidenza nelle osservazioni del Comune di Atri e nelle sue determinazioni, rese anche nella Conferenza di Servizi del 20 giugno 2023, senza che nessuno dei partecipanti alla Conferenza abbia obiettato alcunché, e che, anche alla luce delle produzioni da ultimo effettuate dalla NDT, si confermano insuperabili.

IV.

Conclusioni.

IV.1. Così stando le cose,

si invita e diffida

il Servizio Rifiuti della Regione Abruzzo a proseguire la procedura per incompetenza assoluta, in ogni caso per essere illegittimo il procedimento di Conferenza di Servizi Semplificata adottato e, in ultima analisi, per essere l'istanza proposta dalla NDT Energy Srl carente della documentazione necessaria e il progetto non autorizzabile per contrasto con le normative vigenti.

Infine, non può restare sottaciuto che in difetto di tanto, l'Amministrazione comunale atriana è determinata a promuovere ogni azione in qualsiasi sede esperibile, anche nei confronti delle persone fisiche dei responsabili, per i danni che si produrranno all'Ente e alla comunità tutta dalla realizzazione dell'impianto contestato.

Distinti saluti.

Sottoscrive la presente per conferimento incarico e ratifica del contenuto della presente, il Prof. Piergiorgio Ferretti, nella qualità

Avv. Francesco Paolo Febbo



(1) Art. 208 T.U.A.

"1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti: 1. a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi; 1. b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29 quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3; 1. c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g); 1. d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11; 1. e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia; 1. f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale; 1. g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissidenti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; [a tal fine,] le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto

dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica⁽¹⁾.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).

17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) ragione sociale; b) sede legale dell'impresa autorizzata; c) sede dell'impianto autorizzato; d) attività di gestione autorizzata; e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione; f) quantità autorizzate; g) scadenza dell'autorizzazione.

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

20. [Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata".